



08671-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Oggetto: TRIBUTI -
Agenzia delle entrate -
Riscossione - patrocinio in
giudizio - avvocato del
libero foro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

- Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -
- Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere - CC. 21/01/2021
- Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere - R.G.N. 29856/2019
- Dott. COSMO CROLLA - Consigliere - Cron. 8641
REP. SPAD
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29856-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. (omissis)), in persona del Presidente *pro tempore*, nonché **AGENZIA DELLE ENTRATE**, C.F. (omissis) , in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono entrambe domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

AGENZIA ENTRATE
RICOSSIONE A TRIBUNALE

- ricorrenti -

contro

(omissis) , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti (omissis) , (omissis) , ed elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio legale del primo difensore;

- controricorrente -

018
21

avverso la sentenza n. 298/01/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 01/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione con riferimento all'anno d'imposta 2005 nei confronti di (omissis) , con la sentenza impugnata la CTR dichiarava l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado perché proposto con il ministero di un avvocato del libero foro. La CTR dichiarava l'inammissibilità anche dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate in quanto tardivo.

2. Avverso tale pronuncia le ricorrenti propongono ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, cui replica l'intimato con controricorso e memoria.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, 43 del R.D. n. 1611 del 1933, 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. dalla legge n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell'agente della riscossione per essersi avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero foro.

2. Il motivo, incentrato sulla possibilità dell'agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, è manifestamente fondato e va accolto.

3. Nella specie viene preliminarmente in rilievo l'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, dettato in materia di «assistenza tecnica», che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dall'art. 9, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 156 del 2015, l'obbligo dell'assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all'albo da parte degli uffici finanziari e dell'agente della riscossione che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato d.lgs., stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui al vigente comma 8 del citato art. 12 che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà "residuale" quanto, piuttosto, una facoltà "aggiuntiva" per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l'art. 24, secondo comma, Cost. (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 citato, cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 17936/2004, n. 19080/2003, n. 18541/2003).

4. Ciò precisato osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica del ricorso d'appello, effettuata in data 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:

«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o

dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

5. Il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

6. Successivamente, Cass. n. 31241 del 2019, esaminando analoga questione, muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato (a pag. 7) che «anche alla luce dello *ius superveniens*, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro».

7. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri, proposti in via subordinata, con cui la ricorrente deduce (con il secondo motivo) la violazione degli artt. 182, secondo comma, cod. proc. civ. 11 e 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti, e (con il terzo motivo) la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 38, comma 3, 49, 51 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 333 e 334 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, fondata sull'erroneo presupposto della inammissibilità di quello principale.


8. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 21/01/2021

Il Presidente
Antonio GRECO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 MAR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDICARIO
Dott.ssa *Simona Ciccarello*